

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4669 del 27/08/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Società agricola MGM Srl - attività di allevamento avicolo di ovaiole "Podere Molinello" nell'impianto sito in Comune di Cotignola, Via Molinello n.1 - Modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4919 del 27/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Società agricola MGM Srl** - attività di allevamento avicolo di ovaiole “Podere Molinello” nell’impianto sito in Comune di Cotignola, Via Molinello n.1 - **Modifica non sostanziale dell’AUA** adottata da ARPAE con DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025 e smi.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ☐ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ☐ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ☐ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- ☐ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ☐ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ☐ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

- l’AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025 a favore della Società agricola MGM srl (C.F.-P.IVA: 00541820403) con attività di allevamento avicolo di ovaiole “Podere Molinello” nell’impianto sito in Comune di Cotignola, Via Molinello n.1, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art. 272 del Dlgs 152/2006 e smi)- di competenza ARPAE;
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell’art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi)- di competenza comunale;

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impianto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447-di competenza comunale;
- l'istanza presentata in data 28/05/2026 dalla ditta Società Agricola MGM s.r.l. (acquisita al prot. ARPAE n. PG 2026/98142 del 28/05/2026 - Pratica Sinadoc 18937/2026), intesa a ottenere una modifica non sostanziale dell'AUA precedentemente adottata con determinazione DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025; la richiesta concerne la rimozione di taluni dispositivi antipolvere (nello specifico, le cappe metalliche dotate di vassoio di raccolta polveri collocate su alcuni estrattori), motivata dal riscontrato calo di efficienza del sistema di ventilazione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “CAPO III ART. 4”;
- L.R. 9 maggio 2001 n. 15 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 11081/2026, emerge che:

- la Società Agricola MGM S.r.l. ha trasmesso allo Sportello ARPAE l’istanza volta a conseguire la modifica non sostanziale dell’AUA rilasciata con Determina Dirigenziale DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025. Tale domanda prevede la rimozione di taluni dispositivi antipolvere, consistenti in cappe metalliche dotate di vassoio di raccolta polveri collocate sugli estrattori siglati E1, E2, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E13, E17, E18 ed E19. L’intervento si rende necessario a causa del riscontrato calo di efficienza del sistema di ventilazione;
- resta inalterata l’Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche, di competenza comunale (ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, si è conclusa con esito positivo la verifica di correttezza formale della documentazione presentata, risultata completa per l’avvio del procedimento e priva della necessità di integrazioni;

CONSTATATO che non sussistono ulteriori variazioni rispetto al quadro autorizzatorio definito con la citata Determina DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025;

VERIFICATO il regolare versamento degli oneri istruttori mediante PagoPA da parte della Società Agricola MGM S.r.l. in data 25/06/2026, secondo quanto stabilito dal Tariffario ARPAE;

- Rimane invariata l’Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell’art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi)- di competenza comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell’avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata;

VISTO che null’altro muta rispetto a quanto autorizzato con l’AUA adottata con DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025;

ACCERTATO che la Società agricola MGM srl ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 25/06/2026 come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Società agricola MGM srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di allevamento avicolo di ovaiole "podere Molinello" sito in Comune di Cotignola, via Molinello n.1 e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) e n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA (ora SAE Ravenna);

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA per modifica NON SOSTANZIALE della precedente adottata** da ARPAE con DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025 a favore di **MGM SRL** (C.F.-P.IVA: 00541820403) con attività di allevamento avicolo di ovaiole "Podere Molinello" nell'impianto sito in Comune di Cotignola, Via Molinello n.1, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE AMBIENTALE	TITOLO DI CUI ALL'ART. 3 C. 1 D.P.R. 59/2003	ENTE COMPETENTE
Aria	Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	ARPAE Modificato
Acqua	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi	Comune Invariato e
Rumore	Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 26/10/1995 n. 447	Comune

2. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla determina ARPAE DET-AMB-2025-3105 del 27/05/2025, non oggetto della presente modifica non sostanziale.**
3. DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. DI DARE ATTO che, rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
5. La presente AUA per modifica non sostanziale è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI MANTENERE invariata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Cotignola e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	MGM srl
Impianto	Attività di allevamento avicolo di ovaiole "Podere Molinello"
Ubicazione	Comune di Cotignola, via Molinello n.1

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- La Società Agricola MGM srl con sede legale in via Trivella 15/B in località Trivella nel Comune di Predappio (FC), svolge attività di allevamento galline ovaiole presso l'insediamento localizzato nel Comune di Cotignola e denominato "Molinello".
- L'allevamento ha una potenzialità massima di 28.000 capi ed è composto da n.4 capannoni ad un piano in muratura.
- All'interno di ogni capannone sono adottati **abbeveratoi antispreco** per ridurre inumidenti eccessivi delle lettiere, che costituisce una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 "Allevamenti") e smi per la riduzione della produzione di ammoniaca. Inoltre, nei capannoni è previsto un sistema di **ventilazione forzata** di tipo **longitudinale**; nello specifico in corrispondenza delle testate Sud-Ovest dei capannoni sono presenti:
 - **Capannone 3:** n.6 estrattori tradizionali Munters EM 50 da 1hp da 30.000 mc/h;
 - **Capannone 1, 2 e 4:** n. 6 estrattori tradizionali Munters EM 50 da 1hp da 30.000 mc/h;

L'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata dalla La Società Agricola MGM srl per la rimozione di alcuni dei dispositivi antipolveri installati, ovvero le cappe in metallo con vassoio di raccolta polveri su alcuni estrattori; Le emissioni interessate alla rimozione di tali dispositivi sono le seguenti: E1,E2,E4,E5,E7,E8,E10,E11,E13,E17,E18,E19; L'intervento si rende necessario a causa del riscontrato calo di efficienza del sistema di ventilazione;

PRESCRIZIONI

1. **La ditta è tenuta a mantenere** costantemente in buono stato la barriera arborea perimetrale posta sui lati nord, est e sud e sostituire le piante quando necessario;
2. Al fine di contrastare la proliferazione di infestanti, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. devono essere posizionate trappole di cattura massale per mosche nelle aree esterne lungo il perimetro, una ogni 30 metri; le stesse dovranno essere sostituire al bisogno;
 - b. devono essere effettuati trattamenti adalticidi in caso di necessità con prodotti abbattenti residuali, in particolare durante la pulizia dei capannoni, evitando accumuli di acque e materiale organico dentro e fuori i capannoni;
 - c. la Ditta deve dotarsi di mezzi per il trasporto della pollina integri in modo che la pollina non fuoriesca dal mezzo o durante il trasporto;
3. Per gli estrattori d'aria installati nei capannoni, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a limitare la dispersione delle polveri (cuffie). L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati, la periodica raccolta delle polveri depositate sulle superfici impermeabili e il loro corretto smaltimento;
4. Di dare atto che rispetto all'impatto odorigeno la ditta ha proposto interventi di mitigazione. Ad esempio, negli estrattori montati lateralmente, le emissioni sono orientate verso l'interno dell'azienda. Il controllo delle emissioni infatti è attuato con la gestione automatica della ventilazione e della termoregolazione dei locali di allevamento e, con il controllo frequente dello stato della lettiera. Inoltre, è presente una ventilazione forzata longitudinale che, insieme a un buon controllo degli impianti di abbeveraggio e delle condizioni della lettiera, è in grado di portare ad una riduzione delle emissioni di ammoniaca fino al 30% rispetto alla ventilazione naturale.
5. La Ditta è tenuta a dotarsi di un apposito Registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente e firmato dal responsabile dell'allevamento, su cui annotare:
 - a. i consumi di materie prime ed ausiliarie validate dalle relative fatture d'acquisto;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - c. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti (ad es. degli estrattori d'aria) aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;

Scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e piano di gestione delle superfici impermeabili ai sensi**(Art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)****■ INTRODUZIONE**

Ditta	MGM srl
Impianto	Attività di allevamento avicolo di ovaiole "Podere Molinello"
Ubicazione	Comune di Cotignola, via Molinello n.1

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

- Le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'allevamento, che svolge attività di allevamento avicolo di ovaiole da riproduzione, per una potenzialità massima di 28.000 capi.
- Sulla base della presenza di personale dell'allevamento sono stati calcolati 2 A.E.;
- Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è così costituito:
 - le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dallo spogliatoio sono convogliate in 1 degrassatore di volume pari a 261 L;
 - le acque nere provenienti dal wc, unitamente a quelle in uscita dal degrassatore sono convogliate in 1 vasca Imhoff di volume pari a 1637 L;
 - In uscita dalla vasca Imhoff i reflui raggiungono il filtro batterico anaerobico che, da documentazione allegata, è certificato ai sensi della DGR 1053/03 per 3 A.E.;
 - La linea in uscita dal suddetto manufatto confluisce nel pozzetto ufficiale di prelevamento per poi immettersi (S1) nel fosso interpodereale che rimane interamente all'interno della proprietà;
 - le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata e dall'edificio di servizio, sono raccolte in rete separata che scarica anch'essa in S1, unendosi con la rete di acque reflue domestiche a valle del pozzetto ufficiale di prelevamento;
- Nel sito è presente anche un arco di disinfezione. Le acque meteoriche raccolte dall'anello di disinfezione, pulite, vengono inviate direttamente al fosso tombinato lungo la via Molinello. L'acque derivante dalle operazioni di disinfezione degli automezzi, contenente disinfettanti, tramite l'apertura e chiusura di apposita valvola, viene invece convogliata in un pozzetto a tenuta stagna, trattata come rifiuto e smaltita come tale.

PRESCRIZIONI

1. Nel punto di scarico S1 è ammesso unicamente lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche per **complessivi 2 Abitanti Equivalenti**, provenienti da servizi igienici e spogliatoio a servizio dell'allevamento, unitamente alle acque meteoriche (in liena separata). Si tratta di scarico indiretto nello scolo consorziale "Canaletta di Budrio);
2. Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto:
 - a. delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
 - b. delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche;
3. I manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a. n. 1 degrassatore di dimensioni 57x87x57 (h) cm-Vol. 261 L, conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia - Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche-aggiornamento 2004",
 - b. n. 1 fossa Imhoff di dimensioni di diametro 135 cm x 210 cm per un volume di sedimentazione pari a 496 L e un volume della camera di digestione pari a 114 L, in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee Guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche-aggiornamento 2004" che prevede 50 L/A.E. per la camera di sedimentazione e 200 L/A.E. per la camera di digestione;
 - c. n. 1 filtro batterico anaerobico certificato, da scheda tecnica allegata, secondo la D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, per 3 A.E.;
4. Tutti i manufatti di cui al precedente punto, al fine di assicurare il buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
5. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e ell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
6. lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;
7. il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art 3 dell'art. 1010 del D.Lgs 152/06 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

8. l'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
9. il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;

Piano di gestione delle superfici impermeabili:

1. Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche, la Società agricola M.G.M. adotta il seguente Piano di Gestione delle Aree Impermeabili scoperte:
 - a. pulizia a secco delle aree interessate dalla viabilità interna e dei piazzali impermeabilizzati mediante spazzamento manuale al termine delle operazioni di carico e scarico degli animali e di carico delle lettiere a fine ciclo. Il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia viene smaltito assieme alle lettiere;
 - b. pulizia delle superfici impermeabili in presenza di materiale disperso accidentalmente durante operazioni di gestione aziendale (es. carico silos mangime, ecc.) e successivo smaltimento del materiale raccolto con le lettiere;
 - c. divieto di movimentazione e di trasporto delle lettiere in presenza di condizioni metereologiche non favorevoli (pioggia, neve, ecc.);
 - d. pulizia per spazzamento periodico delle superfici interessate dall'azione degli estrattori d'aria per la rimozione delle polveri depositate (la frequenza viene stabilita dagli addetti dell'allevamento mediante verifiche giornaliere dello stato di sporcamento);
 - e. ispezione periodica delle aree impermeabilizzate al termine delle operazioni di pulizia da parte dell'addetto dell'impianto;

L'addetto alla gestione dell'impianto ispeziona giornalmente le aree impermeabili per verificarne lo stato di sporcamento ed attivare eventuali azioni di pulizia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.